



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE (L-29)

Sede di Imola

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO.....	3
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	3
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE.....	4
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ.....	4
ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE...	4
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE.....	5
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	5
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE.....	5
ART. 13 PROVA FINALE.....	5

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze farmaceutiche applicate occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze di base: Matematica, Fisica, Chimica, Biologia e Logica.

Le modalità di verifica sono definite nel punto Modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

b. Modalità di ammissione

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante prova scritta.

La verifica può essere composta di più sezioni, ciascuna riferita alle diverse conoscenze richieste per l'accesso. La verifica delle conoscenze è assolta con il raggiungimento nella prova scritta della votazione minima indicata nell'avviso di ammissione al corso. Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva, viene attribuito un obbligo formativo aggiuntivo, che consiste nell'assegnazione di attività individuali definite dal Consiglio di corso di studio. L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento di una apposita prova orale su argomenti di Biologia, Chimica, Fisica, Matematica e Logica che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula. Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. Non è consentito il passaggio tra i curricula previsti, salvo che per eccezionali e motivate esigenze. Le richieste motivate, presentate entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo, saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di Studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Il Consiglio del corso di studio può valutare la coerenza del piano individuale proposto prevedendo attività formative alternative coerenti con l'ordinamento e con il progetto formativo del corso di studio. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso

di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Le propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico allegato.

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo. Il corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Selo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopradetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE

Il corso di studio prevede un tirocinio curriculare, da svolgersi secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità.

ART. 13 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella compilazione e discussione di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio o su argomenti inerenti all'attività svolta durante il Tirocinio curriculare. Lo studente svolge il proprio lavoro sotto la guida di un docente, che vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Lo studente dovrà trasmettere l'elaborato al docente e alla Commissione tramite procedura on-line. L'elaborato deve essere discusso pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

I criteri per la valutazione della tesi sono:

- originalità dell'argomento;
- correttezza metodologica;
- livello di approfondimento;
- adeguatezza della scrittura e redazione dell'elaborato;
- capacità espositiva e di presentazione dell'elaborato.

La valutazione della commissione è espressa in centodecimi (110). In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima di 110/110.

Al punteggio della media di laurea possono essere aggiunti:

- 4 punti proposti dal relatore + 2 punti proposti dalla commissione (elaborato finale sperimentale)
- 2 punti proposti dal relatore + 2 punti proposti dalla commissione (elaborato finale pratico professionale)
- 1 punto proposti dal relatore + 1 punto proposto dalla commissione (elaborato finale compilativa)

La Commissione di Laurea, a sua discrezione, può arrotondare a 110/110 il punteggio di candidature raggiungano 109/110 e arrotondare a 100/110 il punteggio dei candidati che superino di frazioni di punto la votazione finale di 99/110. Al candidato che consegue il titolo in corso viene assegnato 1 punto in più nel punteggio finale. Se al termine della discussione dell'elaborato lo studente in corso raggiunge il punteggio di 110/110 prima dell'assegnazione del punto aggiuntivo gli viene conferita la lode.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.